



COMMISSIONE GIUSTIZIA CAMERA DEI DEPUTATI
AUDIZIONE 1 LUGLIO 2021
DISCUSSIONE DDL N.RI 2264, 2897, 2937, 2796, 2102, 3148

Illustrissimo Presidente, Spettabile Commissione e Onorevoli tutti, ringrazio dell'invito a questa importante audizione relativa a disegni di legge diretti alla revisione della normativa in tema di responsabilità genitoriale, affidamento di minori e ascolto del minore, nonché in materia di incompatibilità dei componenti privati nel Tribunale per i Minorenni e dell'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle comunità di tipo familiare.

In particolare, si sottolinea come le diverse proposte possano essere tra di loro collegate e raggruppate, poiché sono tutte dirette a modificare la normativa vigente in un'ottica di maggiore tutela del minore e di salvaguardia dell'ambito naturale in cui esso nasce e cresce, ossia la famiglia, relegando a ipotesi del tutto eccezionali e residuali, e comunque sotto stretto controllo da parte di terzi imparziali, i casi di affido a soggetti esterni alla famiglia.

Inoltre, si tende a valorizzare il ruolo del minore, anche di anni dieci, nel procedimento diretto a decidere sul suo affidamento, conferendo priorità e importanza alle sue dichiarazioni e all'espressione della sua volontà.

Si andranno di seguito a sottolineare gli aspetti principali dei singoli progetti di legge, che ad avviso della scrivente meritano approfondimento e approvazione, con alcune considerazioni e suggerimenti in calce alle singole proposte esaminate.



Innanzitutto, con la **proposta n. 2264** e la **proposta 2897** si vuole modificare in modo consistente l'art. 3 della Legge 184 del 4 maggio 1983, in particolare per ciò che concerne la procedura da seguire per l'affido a terzi del minore, in cui è necessario dare comunque priorità alla famiglia, nel caso di incapacità, anche temporanea, da parte dei genitori, e per il quale è necessario un provvedimento di conferma, revoca o modifica da parte del Tribunale per i Minorenni, che deve seguire tempi prestabiliti. *Tempi che, si sa, per quanto concerne i tribunali e l'operato dei giudici non sono mai perentori ma sempre ordinatori, per cui si pone il problema di come evitare che procedimenti che, sulla carta, dovrebbero esaurirsi in pochi mesi, in realtà durino anni. Forse la previsione di corsie preferenziali e specializzate potrebbe giovare allo scopo.*

Prevedono tali proposte, altresì, l'incompatibilità dei legali rappresentanti delle comunità familiari e degli istituti di assistenza pubblica e privata che prestano attività, anche gratuita, in favore di dette comunità, di essere nominati tutori dei minori ospitati, nonché la durata massima dell'affido familiare che non può superare i dodici mesi prorogabili una sola volta di altri sei mesi, tanto che, terminato questo periodo, essa termina di diritto, ma pur sempre alle condizioni che sia cessata la temporanea difficoltà della famiglia di origine o nel caso in cui l'affidamento rechi pregiudizio al minore, e in questo caso lo stesso può essere ascoltato, se ha capacità di discernimento. *In questo caso, condizionando comunque la cessazione dell'affido temporaneo a determinate situazioni, si renderebbe necessario prevedere l'intervento da parte delle istituzioni onde contribuire all'eliminazione delle cause che, di fatto, hanno determinato l'affido esterno del minore.*



Importanti novità sono rappresentate dalla garanzia di continuità dei rapporti con i parenti entro il quarto grado in caso di lesioni gravissime che comportino invalidità e quindi incapacità di provvedere al figlio da parte di un genitore per causa dell'altro, o comunque del coniuge o convivente, legato da relazione affettiva ancorché cessata, e dal sostegno psicologico e accesso alle misure per il diritto allo studio e al lavoro garantite al minore.

Importanti altresì le modalità di ascolto del medesimo, che devono essere improntate alla necessità di evitare manipolazioni, anche involontarie, da parte dei genitori, e dirette soprattutto a stabilire la reale volontà del medesimo. ***In questo caso, linee guida precise in merito alla determinazione della capacità di discernimento del minore, così come relative alla procedura di ascolto, devono rappresentare il faro per gli operatori che si apprestano a raccogliere l'audizione, che deve essere il più possibile neutrale e soprattutto evitare qualsiasi rischio di trauma per il minore.***

Ottima l'introduzione dei delitti di cui agli art. 373-*bis* e 380-*bis* c.p., in merito a false dichiarazioni dell'operatore dei servizi sociali (con reclusione da due a sei anni e interdizione temporanea dall'ufficio), e all'infedeltà dell'operatore dei servizi sociali che affidi a terzi bambini per il solo motivo dell'indigenza dei genitori, con pena da uno a tre anni e multa non inferiore a 516 euro.

Infine, si prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle comunità familiari con compiti di ispezione, segnalazioni, e determinazione del tariffario dei costi per il collocamento dei minori in comunità, allo scopo di evitare situazioni di approfittamento e abusi, l'incompatibilità dei giudici onorari minorili con cariche rappresentative rivestite nei tre anni precedenti in comunità o istituti di tipo familiare.



Passando alla **proposta 2937**, nucleo del progetto di legge è dare maggiore importanza al collocamento familiare presso i parenti entro il quarto grado o anche presso una persona dal minore conosciuta, con decadenza dalla capacità genitoriale da pronunciarsi solo allorquando vi sia un grave pregiudizio o un concreto e attuale pericolo per la vita, l'incolumità, la salute fisica o la libertà personale del figlio.

Innanzitutto, risulta difficile capire i tempi per provvedere a detto accertamento, e soprattutto i requisiti di “concretezza” e “attualità” rischiano di vanificare esiti di verifiche che, per i tempi burocratici dovuti a questi tipi di accertamento, rischiano di non sortire il risultato che il legislatore si propone. Inoltre, non si dà alcun peso alle violenze psicologiche, che spesso hanno strascichi a lungo termine gravi tanto quanto quelle fisiche.

Attenzione anche a garantire la frequentazione tra i genitori “decaduti” dalla capacità genitoriale e il figlio minore, poiché ***questo potrebbe ingenerare confusione e insicurezza circa il proprio futuro, e pertanto sul tema bisognerebbe tenere in adeguata considerazione l'età dello stesso e la sua maturità psico fisica.***

Molto importante è stabilire che le decisioni del Tribunale per i minorenni che dispone in tema di affidamento non siano basate sulle sole dichiarazioni, perizie o valutazioni inserite nel procedimento, ***e ciò per evitare che i provvedimenti si trasformino in mera trasposizione delle conclusioni di relazioni dei servizi sociali o dei consulenti tecnici d'ufficio.***

Quanto all'ascolto del minore, a sommosso parere dell'audita quanto previsto da altre proposte oggi in discussione conferiscono maggiore tutela alle modalità con cui viene disposto, e quindi si ritiene opportuno considerare i relativi articoli sul tema.



Ancora, si esprime massima condivisione per quanto consiste la previsione dell'affido sempre esclusivo nel caso in cui uno dei genitori sia stato condannato con sentenza definitiva per alcuni gravi reati, come la violenza sessuale esplicita nelle sue varie forme, gli atti persecutori e i maltrattamenti in famiglia.

Infine, la figura dell'Ispettore che verifichi le condizioni delle comunità ospitanti i minori e la loro condizione psico-fisica, potrebbe essere un'alternativa o un'integrazione all'attività prevista dall'Osservatorio nazionale per le comunità familiari.

Circa il **disegno di legge n. 2796**, a differenza degli altri chiede al governo una serie di leggi delega allo scopo di definire i minori al di fuori della famiglia come nuova categoria di vittime sociali, di scongiurare il pericolo che l'indigenza possa rappresentare motivo di sospensione o decadenza della capacità genitoriale, di istituire una banca dati centralizzata con i dati dei minori collocati fuori dalla famiglia di origine, e di creare la figura dell'operatore dell'accoglienza familiare temporanea, che rappresenti nelle sedi istituzionali le famiglie di origine, quelle affidatarie e le comunità di accoglienza, e che ricopra anche la figura di *tutor* del minore che lascia l'istituto intraprendendo una vita autonoma.

Inoltre, aspetto codesto importante, viene istituita la figura del difensore d'ufficio, figura che si auspica sia introdotta, con disegni di legge *ad hoc*, anche per coloro che denunciano fatti di reato, essendo le vittime troppo spesso lasciate sole a combattere, tra innumerevoli ostacoli e difficoltà, le battaglie per la giustizia.

Si tratta, in sostanza, di una proposta che potrebbe integrare quelle precedentemente esaminate.



Infine, con le **proposte n.ri 3148 e 2102**, si vuole riformare le norme in tema di ascolto del minore e di incidenza delle situazioni di violenza domestica in materia. Certamente si può concordare con la prospettiva di valutare caso per caso se delitti di natura domestica, come i maltrattamenti in famiglia, possano avere oggettivamente influito negativamente sul minore, e solo all'esito di tale valutazione decidere in tema di affidamento, indipendentemente dall'esito istruttorio, *ma soltanto laddove tale esito sia di protezione del minore ancorché detti fatti, seppur sussistenti, non abbiano rilevanza penale. In caso contrario, invece, ossia di comportamenti in ambito domestico penalmente rilevanti, questi devono sempre determinare una limitazione della capacità genitoriale. Va da sé che qualsiasi reato commesso tra le mura domestiche, che sia sintomatico di abusi, prevaricazioni, e connoti aggressività fisica e psicologica, ancorché perpetrato non in danno del minore direttamente, deve influire sulla valutazione della capacità genitoriale. Come può definirsi un buon genitore colui che riempie di botte la madre di suo figlio, anche se il figlio in quel momento è assente, o che adotta condotte sistematicamente prevaricatrici che denotano la considerazione che ha dell'altro sesso? E con quali valori di rispetto verso l'altro può crescere un bambino chi si rende responsabile di prevaricazioni e abusi sul partner? Un adulto che mette al mondo un bambino deve adeguare il proprio comportamento ed essere di esempio per il figlio, e se pone in essere condotte violente verso l'altro genitore deve essere allontanato e limitato anche nella capacità genitoriale.*

Ben venga, in proposito, la richiesta modifica dell'art. 336-*bis* c.c., laddove non si può prevedere l'imposizione del genitore violento contro la volontà del minore che riporti



episodi di maltrattamenti, seppure è importante approfondire la veridicità di tali episodi e soprattutto l'assenza di condotte manipolatorie. *Peraltro, pur concordando con l'impossibilità di dare rilevanza a sindromi prive delle necessarie evidenze scientifiche, è altresì importante tenere conto di tutti quei comportamenti che, anche inconsapevolmente, un genitore pone in essere allo scopo di risultare, agli occhi del figlio e di terzi, "il migliore" e "il preferito", laddove è fatto notorio il danno psicologico che si causa al minore "costretto" o "indotto" a scegliere un genitore piuttosto che l'altro.*

Degna di nota, infine, la necessità di dare rilievo alla formazione del personale di giustizia, nonché degli avvocati e dei consulenti tecnici e di parte, e degli assistenti sociali, una formazione che è fondamentale per garantire la maggiore tutela possibile agli adulti del domani, in una fase della loro vita che è di fondamentale importanza per la costruzione della loro personalità e della presa di consapevolezza del loro valore come esseri umani.

Con ossequio.

Avvocato Elisabetta Aldrovandi

Presidente Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime

